

Incontro Sanzioni Russia – Confindustria, 23 settembre 2014

Domande di chiarimento

Quesito 1

- L'esportazione di vegetali frozen (codice doganale HS 0710) è attualmente bloccata causa embargo. L'esportazione in Russia dei prodotti destinati a Baby Food (codice doganale HS 20051000) invece, non è sottoposta ad embargo. L'azienda fornisce Vegetali Frozen certificati "Eco + Pesticide-Free" a Multinazionali che esportano in Russia omogeneizzati di verdure con codice doganale HS20051000. Tutto ciò premesso, è possibile esportare in Russia Vegetali Frozen certificati "Eco+Pesticide-Free" utilizzando il codice doganale HS20051000 (anziché 0710) in quanto le caratteristiche salutistiche e le certificazioni sul prodotto sono le stesse previste per i Baby Food?

Risposta: NO, le caratteristiche salutistiche e le certificazioni sui Vegetali Frozen non sono le stesse previste per i Baby Food, per i quali, a differenza che per le verdure, è richiesta la registrazione presso l'agenzia Rospotrebnadzor in conformità alla Decisione della Commissione Eurasiatica n. 299 del 2010. Inoltre, non è ammessa la sostituzione del codice doganale di un certo prodotto grezzo con quello di un prodotto finito derivante dalla lavorazione del prodotto grezzo originario.

1

Quesito 2

- Due distributori posti rispettivamente in Russia e in Ucraina chiedono all'azienda di acquistare una fornitura dei seguenti prodotti da tenere in stock presso il loro magazzino:
 - soffiatori e gruppi ROBOX (codice doganale 84148078)
 - pompe ad anello liquido (codice doganale 84141089)

Si tratta di una prassi normale seguita dai distributori per abbreviare il tempo di consegna e acquistare mercato. Alla luce delle restrizioni all'export verso Russia/Ucraina/Crimea, è possibile vendere anche non sapendo quale sarà il cliente utilizzatore finale della merce? Inoltre, per quanto riguarda i contratti conclusi prima dell'adozione delle sanzioni, come ci si deve comportare?

Risposta: le merci in questione non rientrano tra quelle per l'esportazione in Russia delle quali l'art. 3 del Regolamento 833/2014 prevede la necessità di ottenere autorizzazione preventiva da parte del MISE. Qualora tali merci siano invece da considerarsi dual use ai sensi dell'allegato I del Regolamento 428/2009 trova applicazione la disciplina in materia di prodotti a doppia destinazione d'uso, in forza della quale è necessario, al fine dell'ottenimento degli opportuni permessi

all'esportazione, indicare chi ne sarà utilizzatore finale, civile o militare (e in quest'ultimo caso l'art. 2 del Regolamento 833 vieta tout court l'esportazione).

Quesito 3

- Per i contratti contenenti beni duali in corso alla data del 31 luglio 2014, come ci si deve comportare se si è certi che la destinazione della merce non è per uso militare?

Risposta: si deve comunque chiedere l'autorizzazione al MISE, che verificherà la sussistenza di tutti i requisiti necessari per esportare.

- Riguardo l'esportazione prodotti e tecnologie a duplice uso per contratti futuri:
 - in generale, fatto salvo per le società elencate nell'allegato IV), se c'è la certezza che la destinazione del prodotto e/o della tecnologia duale (così come definita dal Regolamento 428/2009 Allegato 1) non è militare, va comunque chiesta l'autorizzazione preventiva all'esportazione o alla cessione (se di tecnologia)?

Risposta: si deve comunque chiedere l'autorizzazione al MISE, che verificherà la sussistenza di tutti i requisiti necessari per esportare.

- specificatamente per le società elencate nell'allegato VI, nel caso in cui la destinazione del prodotto e/o della tecnologia duale (così come definita dal Regolamento 428/2009 Allegato 1), sia destinata alle società elencate nell'allegato VI va chiesta l'autorizzazione preventiva all'esportazione o alla cessione (se di tecnologia)?

Risposta: si deve comunque chiedere l'autorizzazione al MISE, che verificherà la sussistenza di tutti i requisiti necessari per esportare e, nel caso in cui l'uso finale della merce non sia militare, rilascerà il permesso sulla base di quanto previsto dall'art. 2bis comma 4 del Regolamento 833/2014 come emendato dal Regolamento 960/2014.

- Per quanto tempo vale l'autorizzazione ministeriale nel caso di contratti pluriennali? Se la durata dell'autorizzazione non copre la durata del contratto, quale garanzia ha l'esportatore di poter esportare la merce?

Risposta: Rivolgersi a MISE

- Partnerships con società di cui all'allegato VI del Regolamento 960/2014 sul territorio russo. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento 960/2014, sembrerebbero vietate solo le pure transazioni finanziarie con le società elencate

all'allegato VI. In particolare è vietato investire in JV con Transneft o solo collocare azioni o obbligazioni sul mercato dei capitali Europei?

Risposta: Il Regolamento 960/2014 parla di 'operazioni riguardanti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario [...]', quindi tendiamo ad escludere che sussista un divieto costituire JV con Transneft nel caso in cui non avvengano contestualmente acquisti di azioni di quest'ultima o bond emessi da quest'ultima.

- Da segnalare, inoltre, per quanto riguarda specificatamente il prodotto pompe, una possibile inesattezza di impostazione nei Regolamenti di seguito riportata: Il Regolamento CE 833/2014 dell'agosto 2014 e anche il successivo Regolamento n. 960/2014 di settembre 2014 definiscono beni a duplice uso quanto specificato nel Regolamento CE n. 428/2009 di maggio 2009. Il Regolamento CE n. 428/2009, per quanto concerne le pompe, a pagina 106 riporta che le pompe "Dual Use" sono quelle a tenuta multipla e con portata superiore a 0,6 m³/h. Discriminanti così generiche di fatto condizionano la vendita di tutte le pompe per applicazione Oil&Gas perché hanno tutte tenuta doppia. Considerato che le premesse delle restrizioni riportate sulle decisioni della UE No. 2014/512 e 2014/659 fanno riferimento a "tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009", non si comprende perché non si identifichino discriminanti più puntuali per individuare il prodotto Dual Use per possibile uso militare, così da favorire uno snellimento delle pratiche.

Risposta: Rivolgersi a UE e MISE.

Quesito 4

- Richiesta di chiarimento circa il comportamento di una banca che, per un bonifico arrivato da un cliente russo, ha chiesto all'azienda di compilare una dichiarazione in cui attesti che la relativa fornitura del cliente russo non è destinata in Iran o Siria, non coinvolge interessi iraniani o siriani e non riguarda prodotti, materiali, tecnologie o servizi iraniani o siriani.

Risposta: Rivolgersi ad ABI.

Quesito 5

- In merito all'attuazione delle misure contenute nel Regolamento UE n.833/2014, con specifico riferimento all'invio verso la Russia di merce compresa nell'allegato II - e pertanto soggetta a autorizzazione preventiva (rif. Art. 3 del suddetto Regolamento) - nell'ipotesi di invio di merce in esecuzione di contratti sottoscritti prima del 1° agosto 2014, è necessario acquisire un'autorizzazione preventiva?

Risposta: Sì, nessuna norma del Regolamento 833/2014 prevede il contrario, chiedere comunque a MISE per conferma definitiva.

Quesito 6

- Imprese che esportano prodotti “ibridi”, ovvero presenti nell'allegato 2 del Reg. 833 in termini di nomenclatura combinata, ma destinati ad altri scopi. Caso di esempio: componenti per macchine movimento terra utilizzate in edilizia (843149), che non hanno però nulla a che fare con la tecnologia petrolifera di estrazione o prospezione. Questi prodotti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione preventiva?
Risposta: Sì, ciò è stabilito con chiarezza dall'art. 3.1 del Regolamento 833/2014.

Segnalazioni varie: Difficoltà commerciali nei rapporti con i clienti russi, per le imprese che si trovano a gestire merce che richiede autorizzazione preventiva all'export ai sensi del Reg. 833/2014, per contratti già in essere alla data del 1° agosto 2014, a causa delle tempistiche incerte di ottenimento dell'autorizzazione; Difficoltà di ricevimento di pagamenti dalla Russia, che risultano essere messi “in stand-by” dalle banche italiane, anche se tali pagamenti non sono in relazione ad invii di merci embargate o sanzionate; Maggiore difficoltà a spedire merce verso la Russia, anche se non rientra tra le merci embargate o sanzionate.

Risposta: Rivolgersi ad ABI e MISE.